



COMUNE DI CAVA MANARA

Provincia di Pavia

Via L. Manara, 7 – 27051 Cava Manara (PV) – Tel. 0382/557511 –

Fax 0382/554110 – Partita IVA 00467120184

e- mail info@comune.cavamanara.pv.it –

protocollo@cert.comune.cavamanara.pv.it -

URL www.comune.cavamanara.pv.it

SERVIZIO 1° AFFARI GENERALI CULTURA SCUOLE E SERVIZI SOCIALI

CAPITOLATO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PER IL PERIODO DAL 01/09/2023 AL 31/07/2026

C.I.G.: 99269255A8

ART. 1 – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di trasporto degli alunni della Scuola di Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado di Cava Manara e Mezzana Corti; tale servizio andrà effettuato con i seguenti scuolabus di proprietà del Comune:

FIAT IVECO - Targa BM803JW – Posti 53 + autista

MERCEDES - Targa CV514EN - Posti 45 + autista

Detti scuolabus sono concessi all'impresa affidataria in comodato, con accollo alla stessa delle spese relative al carburante nonché alla manutenzione ordinaria. La manutenzione straordinaria resta in capo al Comune, fatti salvi gli interventi dovuti ad incuria da parte dell'impresa affidataria del servizio.

Gli scuolabus saranno ricoverati presso la rimessa comunale sita in via Aldo Moro. Il personale della impresa appaltatrice avrà libero accesso per il rimessaggio dei mezzi.

Il servizio dovrà essere effettuato quotidianamente per la Scuola di Infanzia, per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di Primo Grado, dal lunedì al venerdì.

Il servizio in questione dovrà comprendere anche il trasporto per i centri estivi nonché gli spostamenti all'interno del territorio comunale per il collegamento dei plessi scolastici delle frazioni con il capoluogo, per la partecipazione alle iniziative culturali e per la frequenza della biblioteca comunale.

Il servizio dovrà comprendere anche un numero di **30** uscite annue, da effettuarsi entro un raggio di 20 km da Cava Manara e ricomprese nel corrispettivo dell'appalto in oggetto, di carattere didattico o per la partecipazione a manifestazioni sportive nell'ambito dell'attività scolastica, nonché prevedere servizi aggiuntivi ed occasionali per uscite di carattere didattico ulteriori rispetto a quelle ricomprese nel corrispettivo dell'appalto in oggetto, le cui modalità saranno concordate di volta in volta.

Il servizio di assistenza al trasporto dei bambini della Scuola di Infanzia resta a carico dell'Amministrazione Comunale.

Le scuole servite sono:

- SCUOLA DI INFANZIA “A. Castagnola” – Via G. Bruno n. 8 - Cava Manara capoluogo
- SCUOLA DI INFANZIA “GERRECHIOZZO” – Via Barsanti n. 58 – Frazione Mezzana Corti
- SCUOLA PRIMARIA “G. Rodari” – Via dei Mille n. 9 – Cava Manara capoluogo
- SCUOLA PRIMARIA “A. Bordoni” – Via Barsanti n. 58 – Frazione Mezzana Corti
- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “A. Manzoni” – Via dei Mille n. 9 - Cava Manara capoluogo

Il servizio in questione si svolgerà secondo gli orari e i percorsi meglio specificati in allegato. Tali orari e percorsi sono indicativi e potranno subire variazioni in base ai calendari delle attività didattiche stilati dall'Istituto Comprensivo di Cava Manara.

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è fissata in 3 anni, a decorrere dal **01/09/2023** fino al **31/07/2026** (anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026).

ART. 3 – IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO

Il valore complessivo dell'appalto rientra nei limiti di cui all'art. 35 comma 1 lettera d), tenuto conto dell'importo posto a base di gara pari a € 207.000,00 (duecentosettemila/00) IVA esclusa (di cui € 600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso come risultante dal DUVRI che si allega al presente disciplinare) nonché del valore dell'eventuale proroga tecnica di cui all'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 4 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Gli itinerari di esecuzione del servizio scuolabus, con le relative fermate, sono indicativamente quelli risultanti dalla tabella allegata al presente capitolato, validi per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, con decorrenza dal primo giorno di apertura delle scuole fino all'ultimo.

Nell'ambito di tale periodo il servizio scuolabus resta sospeso nei giorni di chiusura delle scuole.

L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà, durante il periodo di affidamento del servizio, di richiedere a suo insindacabile giudizio, previa comunicazione scritta alla impresa aggiudicataria, la variazione dei percorsi senza che l'impresa stessa possa sollevare obiezioni.

Dovrà essere garantito un posto a sedere per ciascun alunno trasportato.

La salita e la discesa degli alunni dovranno essere regolate in modo che dette operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali il Comune declina fin da ora ogni responsabilità.

In particolare il conducente dello scuolabus, prima di far scendere i trasportati, deve assicurarsi che nessun veicolo stia effettuando un sorpasso e che nessun veicolo stia sorraggiungendo.

Al momento della riconsegna gli alunni della Scuola di Infanzia dovranno essere fatti scendere solo in presenza di un genitore o di altro adulto autorizzato; diversamente, l'alunno rimarrà sullo scuolabus e tramite gli uffici comunali si procederà ad avvertire i genitori.

Nel caso in cui non siano rintracciabili i genitori, al termine del percorso l'alunno sarà riaccompagnato alla scuola o al punto indicato dal Comune fino all'arrivo del genitore o di chi ne fa le veci.

Gli orari di prelevamento e riconsegna dei singoli utenti presso le fermate prestabilite (generalmente coincidenti, per gli alunni della Scuola di Infanzia, con le rispettive abitazioni) e di arrivo alla scuola saranno predisposti dall'Amministrazione Comunale.

L'ufficio Servizi Scolastici comunicherà all'aggiudicatario del servizio l'elenco degli alunni che usufruiranno del trasporto scolastico ed il loro indirizzo, nonché il recapito telefonico di un genitore per qualsiasi evenienza.

Sarà possibile l'inserimento di nuovi utenti in corso d'anno nei limiti dei posti disponibili e del regolamento Comunale.

Se dovessero verificarsi ritardi da parte degli istituti scolastici nella definizione o nell'applicazione dell'orario definitivo delle lezioni, sarà presentato all'impresa appaltatrice un programma provvisorio dei trasporti.

L'appaltatore potrà apportare variazioni agli itinerari previsti solo previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Gli eventuali pedaggi per l'effettuazione delle gite scolastiche sono a carico dell'appaltatore.

ART. 5 – PERIODO DI EFFETTUAZIONE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Il servizio scuolabus si svolge tutti i giorni di lezione della Scuola di Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado previsti dal calendario scolastico, eccettuate le festività o le sospensioni dovute a ragioni di vario ordine (elezioni, scioperi, fattori climatici, chiusura della scuola).

In caso di sciopero o di assemblee sindacali del personale docente in ogni plesso il servizio scuolabus verrà svolto anticipatamente o posticipatamente, previa comunicazione da parte del responsabile del servizio competente del Comune.

La data di inizio dell'anno scolastico è comunicata per iscritto all'impresa aggiudicataria dal responsabile del servizio competente, mentre l'intero calendario scolastico è trasmesso all'appaltatore nei dieci giorni successivi l'inizio dell'anno scolastico di riferimento.

Per nessun motivo l'appaltatore potrà sospendere o ridurre di sua iniziativa il servizio oggetto del presente capitolato.

ART. 6 – AUTOMEZZI ADIBITI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio in questione verrà svolto mediante l'uso dei seguenti mezzi di proprietà comunale concessi in comodato d'uso:

FIAT IVECO - Targa BM803JW – Posti 53 + autista

MERCEDES - Targa CV514EN - Posti 45 + autista

Prima della consegna verrà redatto in contraddittorio verbale circa lo stato dei mezzi. I mezzi dovranno essere consegnati dal Comune in perfette condizioni e restituiti alla conclusione del contratto nelle stesse condizioni di cui al suddetto verbale, con eccezione della normale usura dovuta ai chilometri percorsi.

ART. 7 – COMUNICAZIONE INCIDENTI

L'impresa appaltatrice è tenuta a dare al Comune di Cava Manara, di volta in volta, immediata comunicazione formale di tutte le rotture dei mezzi e di tutti gli incidenti verificatisi come sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato.

Qualora detti incidenti siano riconducibili alla responsabilità dei conducenti, l'appaltatore dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale i provvedimenti adottati nei loro confronti.

ART. 8 – PERSONALE

L'impresa aggiudicataria si impegna ad utilizzare, nello svolgimento del servizio, proprio personale di assoluta fiducia e riservatezza che sia in possesso dei requisiti necessari previsti per legge per l'espletamento del servizio. Tale personale ha l'obbligo, nell'espletamento delle proprie mansioni, di tenere un contegno dignitoso, consono alla natura del servizio.

Durante lo svolgimento del servizio, al personale è vietato:

- a. usare parole volgari, anche se nell'intento di richiamare all'ordine gli utenti;
- b. fare salire sull'autoveicolo adibito al solo trasporto scolastico persone estranee al servizio stesso, nonché utenti non preventivamente autorizzati dal Servizio Scolastico del Comune;
- c. caricare persone oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
- d. fumare e bere bevande alcoliche;
- e. deviare dal percorso concordato o effettuare fermate non previste;
- f. non effettuare fermate previste.

Il personale dell'impresa aggiudicataria è tenuto a segnalare al Servizio Scolastico comportamenti non idonei sugli scuolabus da parte degli utenti del servizio.

L'appaltatore è responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, delle condizioni di idoneità alla mansione per lo svolgimento del servizio richiesto al proprio personale.

Considerata la particolare natura del servizio oggetto dell'appalto, ex art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016, ai fini della promozione della stabilità occupazionale del personale impiegato l'appaltatore, qualora abbia l'esigenza di disporre di risorse umane aggiuntive rispetto a quelle già presenti nella sua organizzazione per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto dell'appalto, si impegna, in via prioritaria, all'assunzione del personale che opera alle dipendenze dell'appaltatore uscente, dallo stesso individuato come idoneo, qualora ciò sia coerente con la propria organizzazione di impresa.

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 25 *bis* del D.P.R. n. 313/2002, per tutte le persone che impiegherà per lo svolgimento del servizio in questione dovrà acquisire il certificato di cui all'art. 24 del suddetto D.P.R. al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quater*, 600 *quinquies* e 600 *undecies* del Codice Penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

L'appaltatore attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 *ter*, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell'aggiudicatario stesso.

L'appaltatore si impegna, nell'esecuzione del servizio, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013, nonché il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cava Manara (consultabile sul sito internet istituzionale del Comune, Sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Disposizioni generali"). La violazione delle disposizioni in essi contenute potrà comportare, a seconda della gravità, la risoluzione o la decadenza del contratto.

L'appaltatore dichiara l'insussistenza di rapporti di parentela entro il IV grado o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e gli incaricati di posizione organizzativa del Comune.

ART. 9 – UTILIZZO ESCLUSIVO

L'appaltatore si impegna ad utilizzare i mezzi di proprietà del Comune esclusivamente per l'Amministrazione Comunale di Cava Manara, con divieto assoluto di cederli o utilizzarli a qualsiasi altro titolo.

ART. 10 – SCIOPERI

In caso di scioperi dei dipendenti dell'appaltatore questi è tenuto a darne comunicazione preventiva e tempestiva al Comune secondo le modalità previste dalla legislazione vigente in materia di scioperi (Legge n. 146/1990); in tali casi l'impresa aggiudicataria è tenuta comunque a fornire i servizi giudicati essenziali dall'Amministrazione Comunale.

ART. 11 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'impresa aggiudicataria del servizio, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative come pure osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti autorità in materia di contratti di lavoro e di quanto altro possa interessare il servizio.

L'impresa aggiudicataria deve inoltre osservare le disposizioni legislative e gli accordi di lavoro che disciplinano lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente e deve altresì osservare tutte le norme in materia di assicurazioni sociali, previdenziali ed infortunistiche per tutto il periodo di vigenza dell'appalto; inoltre essa deve far rispettare gli obblighi che fanno capo ai dipendenti dei mezzi riportati al precedente art. 8.

È obbligo dell'impresa aggiudicataria:

- informare tempestivamente l'Amministrazione Comunale ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 7;
- impegnarsi ad assicurare comunque il servizio oggetto dell'appalto anche in presenza di causa pendente fra la stessa ed il Comune.

ART. 12 – VERIFICHE E CONTROLLI

Il Comune, a mezzo di un proprio rappresentante, potrà procedere, in qualsiasi momento, a controlli sul servizio svolto ed avrà la possibilità di impartire direttive all'appaltatore in ordine allo svolgimento del servizio in questione; pertanto, l'aggiudicatario sarà tenuto a fornire al personale dell'ufficio comunale incaricato della vigilanza tutta la collaborazione necessaria, fornendo i chiarimenti richiesti e la relativa documentazione.

Il Comune si riserva il diritto di effettuare i controlli che saranno ritenuti opportuni, con le più ampie facoltà e nei modi ritenuti più idonei (ad esempio, con verifica casuale o con cadenza programmata). In particolare, potranno essere effettuati controlli, in qualsiasi momento, per accertare l'idoneità dei mezzi di trasporto e del personale posto alla guida degli automezzi secondo le modalità previste dalla legge.

In caso di difformità, l'appaltatore dovrà dar corso immediato alle eventuali prescrizioni sul servizio scuolabus.

ART. 13 – PRESTAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE

Per l'esecuzione del servizio, oltre a quanto prescritto in altri punti del presente capitolato, l'appaltatore si impegna:

- a fornire il personale necessario, che dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento del servizio appaltato ed in perfetto stato sia fisico che psichico;
- a dotare a sue spese il personale di telefono cellulare per comunicazioni di servizio;

- a fornire all'Amministrazione Comunale l'organigramma del personale e a tenere aggiornato un elenco nominativo del personale addetto al servizio, con gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi, impegnandosi a comunicare preventivamente ogni variazione. L'appaltatore dovrà inoltre mantenere, per tutta la durata dell'appalto, il rapporto unità impiegate - qualifica professionale - ore di lavoro prestate ritenuto valido per il corretto espletamento quotidiano del servizio, mediante sostituzioni di personale per qualsiasi motivo assente;
- a promuovere a sue spese iniziative atte ad evitare ogni interruzione del servizio stesso, con particolare riferimento a situazione di scioperi e vertenze sindacali;
- a sostituire in tempi brevissimi personale e mezzi in caso di emergenza o avaria dei mezzi;
- a sostenere le spese per la fornitura del carburante e di tutti gli altri materiali di consumo;
- a sostenere le spese per l'acquisto dei prodotti e della strumentazione necessaria per la pulizia dei mezzi;
- a dotare a sue spese il personale del vestiario e dei dispositivi di sicurezza in riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii;
- a sostenere le spese per la copertura assicurativa del personale dipendente;
- a sostenere tutte le spese relative al contratto per la gestione del servizio;
- ad assumere il rischio completo ed incondizionato della gestione;
- a sostenere tutte le spese necessarie alle attività di manutenzione ordinaria dei mezzi seguito specificate:

1) tenuta ed aggiornamento del registro di manutenzione;

2) verifica/sostituzione lubrificanti;

3) verifica /sostituzione filtri;

4) verifica/sostituzione di materiali di consumo impianto frenante quali pastiglie e dischi freni;

5) verifica/sostituzione di lampade di segnalazione, illuminazione sia interna che esterna e batterie e tergicristalli;

6) ingrassaggio dove necessario;

7) verifica/sostituzione di cinghie di servizio e cavetti;

8) verifica/sostituzione di pneumatici;

9) verifica/sostituzione di materiali di consumo del motore quali cinghie di trasmissione;

10) verifica/sostituzione di specchietti retrovisori e fanaleria;

11) collaudo annuale dello scuolabus e lavori relativi conseguenti;

12) lavaggio e pulizia degli scuolabus;

13) montaggio delle catene da neve laddove necessario;

14) fornitura dischi cronotachigrafo laddove necessario.

Resta comunque salva ogni possibilità di accertamento e controllo da parte dell'Amministrazione Comunale circa il rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo. Il registro di manutenzione sarà fornito dall'Amministrazione Comunale, timbrato e controfirmato in ogni sua parte. Le fatture relative alla manutenzione devono essere regolarmente allegate al registro.

Eventuali contravvenzioni derivanti da infrazioni al codice stradale saranno a carico dell'impresa appaltatrice.

ART. 14 – DANNI E COPERTURE ASSICURATIVE

L'aggiudicatario risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza alcun onere o intervento da parte del Comune e salvi gli interventi in favore del prestatore da parte di società assicuratrici.

L'appaltatore deve porre in atto, di sua iniziativa, ogni provvedimento ed usare ogni diligenza per evitare danni di qualsiasi entità a persone o cose. Ogni responsabilità per danni, che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune, a cose o alle persone, sarà, senza riserve ed eccezioni, a carico dell'appaltatore.

L'aggiudicatario deve, a tal fine, possedere un'adeguata copertura assicurativa. L'aggiudicatario si obbliga a provvedere a propria cura e spese sotto la propria esclusiva responsabilità, per garantire la più completa sicurezza durante l'espletamento del servizio e evitare danni di qualsiasi natura a cose e persone, derivanti da fatti imputabili all'aggiudicatario stesso o ai suoi dipendenti, a stipulare una apposita assicurazione R.C.T. con adeguata copertura.

Copia della polizza dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale secondo quanto previsto all'art. 25 del disciplinare; in caso di danni arrecati a terzi, l'appaltatore sarà comunque obbligato a darne immediata notizia all'Amministrazione Comunale fornendo dettagliati particolari.

L'appaltatore garantisce il Comune da eventuali pretese di terzi riferite agli obblighi assunti, relativi al servizio affidato, ivi compresi danni a cose e a persone, interessi e diritti, sollevando in tal senso l'Amministrazione Comunale ed i tecnici preposti da ogni responsabilità civile e penale.

ART. 15 – ESECUZIONE D'UFFICIO

In caso di inadempienza, l'Amministrazione si riserva di assicurare il servizio scuolabus in altro modo, affidando l'effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dell'aggiudicatario ad altro soggetto; l'intero costo, compresi gli eventuali maggiori oneri sopportati dall'Amministrazione, verrà posto a carico dell'aggiudicatario del servizio in questione, anche con rivalsa sulla garanzia definitiva.

ART. 16 – FINANZIAMENTO E PRESTAZIONI A CARICO DEL COMUNE

Il servizio oggetto del presente appalto è finanziato con fondi propri del Comune, così come le spese relative alle coperture assicurative dei mezzi concessi in comodato d'uso, le tasse di possesso e i lavori di manutenzione straordinaria non attribuibili a negligenza nella manutenzione ordinaria da parte della impresa affidataria.

Il Comune si impegna a:

- a) liquidare all'impresa aggiudicataria le competenze ad essa spettanti per il servizio reso come specificato al successivo art. 19;
- b) comunicare, prima dell'inizio dell'anno scolastico, tutti i dati relativi agli utenti delle scuole dell'obbligo ammessi a usufruire del servizio, come da art. 4 del presente capitolato;
- c) comunicare con congruo anticipo eventuali variazioni dei percorsi successive a quelli risultanti dalla tabella allegata al presente capitolato.

ART. 17 – GARANZIA DEFINITIVA

L'aggiudicatario dovrà costituire, a favore del Comune di Cava Manara, una garanzia definitiva pari al **10%** dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016; essa viene costituita a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte e del risarcimento di eventuali danni, nonché del rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.

La garanzia definitiva di cui sopra, costituita con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale; essa dovrà avere una durata pari a quella contrattuale.

La garanzia definitiva andrà immediatamente reintegrata dall'appaltatore qualora la stessa sia venuta meno in tutto o in parte; essa sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 18 – SUBAPPALTO E CESSIONE DI CONTRATTO

È fatto divieto di subappaltare integralmente il servizio scuolabus oggetto del presente appalto, a pena di nullità del contratto.

Inoltre è vietata all'aggiudicatario la cessione totale o parziale a terzi del contratto relativo al presente appalto, fatti salvi i casi di cui all'art. 106, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 19 – MODALITA' DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE

Il corrispettivo del servizio, quale risulterà in sede di aggiudicazione, sarà pagato in rate mensili posticipate a seguito di presentazione al protocollo comunale, tramite il sistema di intercambio previsto per la fatturazione elettronica, di regolari fatture (da liquidarsi entro 30 giorni dal ricevimento).

Il predetto corrispettivo si riferisce al servizio prestato a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'aggiudicatario dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché da disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nei corrispettivi contrattuali. Il corrispettivo contrattuale si intende determinato a proprio rischio dall'aggiudicatario, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime; l'aggiudicatario non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo come sopra indicato, tranne che nelle ipotesi indicate al successivo art. 20.

Il pagamento verrà sospeso in caso di irregolarità del DURC. La liquidazione delle fatture dovrà inoltre essere sospesa qualora siano stati contestati all'impresa aggiudicataria addebiti per i quali sia prevista l'applicazione di penalità, fino all'emissione del provvedimento definitivo. In caso di presentazione di fatture irregolari da parte dell'aggiudicatario, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione delle stesse da parte del Comune.

Per le eventuali sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopradetti, l'aggiudicatario non potrà opporre alcuna eccezione all'Amministrazione Comunale, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

Si stabilisce sin d'ora che il Comune potrà ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'aggiudicatario, il rimborso di spese e l'applicazione di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento del corrispettivo di cui sopra; analogamente, in caso di inadempienza dell'aggiudicatario agli obblighi contributivi e/o retributivi nei confronti di personale dipendente, il Comune tratterà dalle somme dovute l'importo corrispondente alla suddetta inadempienza, secondo quanto previsto dall'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto; in particolare esso è tenuto:

- a) a comunicare all'Amministrazione di Cava Manara i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti del corrispettivo dell'appalto;
- b) ad effettuare ogni transazione relativa all'appalto avvalendosi di banche o Poste Italiane S.p.a., esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;
- c) a riportare su ogni documento contabile il CIG (Codice Identificativo di Gara) **99269255A8** atto a identificare la procedura di gara.

ART. 20 – REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., a partire dalla seconda annualità contrattuale il corrispettivo è aggiornato, in aumento o in diminuzione, sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi indicati nell'indice FOI Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - senza tabacchi, per la tipologia di servizio oggetto di appalto, assumendo come riferimento la variazione del mese di agosto rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se la variazione accertata risulta superiori al 2 per cento.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

ART. 21 – PENALITA' E LORO APPLICAZIONE

L'appaltatore nell'esecuzione del servizio previsto dal presente capitolato avrà l'obbligo di uniformarsi, oltre che a Leggi e Regolamenti che attengano in qualsiasi modo al tipo di attività, alle istruzioni che gli vengano comunicate verbalmente o per iscritto dall'Amministrazione Comunale.

Se durante lo svolgimento del servizio in questione fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente capitolato, l'Amministrazione Comunale si riserva di applicare le seguenti penalità:

- a) mancata esecuzione del servizio o ritardo ingiustificato di 10 minuti o più rispetto al piano concordato: € 100,00 per ogni violazione. Tale sanzione potrà essere raddoppiata in caso di comportamento recidivo;
- b) mancato rispetto di ogni singolo punto del capitolato, non rientrante nella fattispecie prevista dalla lettera a) del presente articolo: fino a € 1.500,00

L'applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza fatta a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC; l'aggiudicatario, entro 15 giorni dalla avvenuta contestazione, potrà presentare al Comune le proprie giustificazioni e/o controdeduzioni sempre a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC.

Trascorsi 30 giorni dalla avvenuta contestazione, qualora l'aggiudicatario non abbia presentato giustificazioni e/o controdeduzioni oppure qualora le stesse non siano state accolte dal Comune, lo stesso applicherà le penalità di cui sopra rivalendosi sulla garanzia definitiva prestata e/o trattenendo il relativo importo dai corrispettivi immediatamente successivi dovuti per le prestazioni rese dal soggetto aggiudicatario.

È fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave e/o reiterato inadempimento, alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dal successivo art. 22.

ART. 22 – INADEMPIENZA E RISOLUZIONE

22.1 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale le seguenti ipotesi:

- perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, richiesti per l'ammissione alla gara;

- messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività dell'appaltatore;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- interruzione non motivata del servizio in questione;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- mancata reintegrazione della garanzia definitiva;
- mancata consegna di polizza assicurativa

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione, comunicata tramite lettera raccomandata A/R o PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Qualora l'Amministrazione Comunale intenda avvalersi di tale clausola, la stessa si rivarrà sull'appaltatore a titolo di risarcimento dei danni subiti.

In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione affiderà il servizio scuolabus ad altro soggetto per il periodo di tempo occorrente per procedere a nuovo affidamento del servizio in questione; i relativi costi, compresi gli eventuali maggiori oneri sopportati dall'Amministrazione, verranno posti a carico dell'aggiudicatario del servizio in questione.

22.2 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RELATIVA PROCEDURA

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 108 del D. Lgs n. 50/2016, l'Amministrazione può, nel modo e nelle forme di legge, senza pregiudizio di ogni altra azione per la rivalsa di danni subiti, risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi:

- mancato avvio del servizio;
- abbandono del servizio, purché non dovuto a cause di forza maggiore;
- gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, già contestate da parte della Amministrazione Appaltante ma non ancora eliminate;
- ripetute contravvenzioni alle disposizioni di legge o di regolamento relative al servizio in questione;
- reiterata irregolarità contributiva;
- applicazione di 3 (tre) penalità nel corso di un anno scolastico da parte dell'Amministrazione;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata, che sia di non scarsa importanza e renda impossibile la prosecuzione del contratto.

In tali ipotesi, l'Amministrazione Comunale procederà, ex art. 1454 c. c., alla risoluzione del contratto previo esperimento, quando possibile e quando le circostanze ancora lo permettano, di formale diffida ad adempiere fatta mediante lettera raccomandata A/R o PEC, attribuendo all'appaltatore un termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della suddetta diffida per l'attuazione dell'adempimento; trascorso inutilmente tale termine, il contratto si intende risolto di diritto.

In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione affiderà il servizio scuolabus ad altro soggetto per il periodo di tempo occorrente per procedere a nuovo affidamento del servizio in questione; i relativi costi, compresi gli eventuali maggiori oneri sopportati dall'Amministrazione, verranno posti a carico dell'aggiudicatario del servizio in questione.

ART. 23 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia inerente al contratto, in cui l'Amministrazione Comunale fosse parte attrice o convenuta, resta intesa fra le parti la competenza del Foro di Pavia, con rinuncia di qualsiasi altro, salve le fattispecie di giurisdizione del giudice amministrativo.

ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, i dati forniti dall'operatore economico saranno raccolti presso l'Amministrazione ai fini della partecipazione alla procedura di appalto e delle attività ad essa correlate e conseguenti; i suddetti dati potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici, secondo logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

I dati raccolti potranno essere conosciuti da:

- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione degli stessi come Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti relativi alla fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati di tutelare il titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione dell'appalto.

Con riferimento ai dati personali che i competenti uffici comunali comunicheranno all'aggiudicatario al fine del corretto espletamento del servizio scuolabus, l'aggiudicatario risponderà come Responsabile esterno del trattamento dei dati stessi.

ART. 25 – SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara e alla stipulazione, scritturazione e registrazione del contratto di affidamento del servizio in questione, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito delle garanzie, sono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 26 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'assunzione del servizio, oggetto del presente capitolato, comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di gara e nel presente capitolato.

L'appaltatore avrà altresì l'obbligo di osservare e fare osservare costantemente dal personale addetto tutte le disposizioni di legge e di regolamento attualmente in vigore o che vengano emanate durante il corso dell'appalto, compresi i regolamenti e le ordinanze municipali riguardanti il servizio oggetto dell'appalto; dovrà essere rispettata, in particolare, la normativa disciplinante i trasporti pubblici e i requisiti per i conducenti adibiti al servizio appaltato.

L'Amministrazione potrà in circostanze eccezionali, sentiti il responsabile del servizio e su proposta di questi, emanare norme speciali sulle modalità del servizio.

ART. 27 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di legge e di regolamento in materia nonché ad ogni altra norma di carattere generale, in quanto compatibile.